



R.G. 497/2017

(cui è stato riunito RG n. 5****1/2018)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 497 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 cui è stata riunita il fascicolo RG n. 5****1/2018, trattata in decisione il 15 settembre 2022, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,

tra

*****x. (P.I. *****X), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in *****xxx), via Primo M****o n. 43, presso lo studio dell'avv. L****o B****i, che la rappresenta e difende giusta procura allegata a margine dell'atto di citazione;
- attrice

contro

*****X (P.I. *****X), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con rappresentanza di BANCA CR *****X S.p.A., poi incorporata in BANCA *****
*****., elettivamente domiciliata in *****XX, presso lo studio dell'avv. L****o B****i, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) riunito a fascicolo RG 5****1/2018, Conclusioni delle parti: come da note conclusive depositate dalle parti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato, lattrice ha chiesto al Tribunale di Pisa di accogliere le seguenti conclusioni: 1. Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale del contratto di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura e salvo buon fine sul conto corrente n. *****XXX) per carenza di forma scritta e per leffetto condannare la Banca convenuta alla restituzione degli interessi ultralegali, delle commissioni e spese tutte addebitate a parte attrice in costanza di rapporto; 2. Accertata e dichiarata incidenter tantum la violazione da parte della Banca dellart. 644 cp, dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura e salvo buon fine sul cc oggetto di causa, per leffetto, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite anche a titolo di interessi e/o commissioni e/o spese, e/o al risarcimento del danno pari ad 63.604,00 o a quella somma M****ore o minore che risulterà dalla espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali dal d del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria o, in ipotesi, oltre interessi al M****or tasso tra quello legale e quello BOT dal dovuto al saldo o, in ulteriore ipotesi, dalla domanda al soddisfo; 3. Accertare e dichiarare la nullità e linefficacia di ogni pretesa della Banca per interessi, spese, commissione, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere e, comunque, di ogni previsione contrattuale che allesito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzate la fattispecie della dazione di competenze usuarie in violazione del disposto della L 108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodi di riferimento e, conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite pari a 63.604,00 o a quella somma M****ore o minore che risulterà dalla espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali dal d del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria o, in ipotesi, oltre interessi al M****or tasso tra quello legale e quello BOT dal dovuto al saldo o, in ulteriore ipotesi, dalla domanda al soddisfo; 4. Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura e salvo buon fine, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione della commissione di massimo scoperto (anche nella sua nuova denominazione), e/o delle commissioni-remunerazioni che lhanno sostituita (commissione messa a disposizione fondi e civ), comunque prive di causa negoziale ed alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici di fatto illegittimamente calcolati e, per leffetto, condannarla al pagamento di 94.264,00 o di quella somma M****ore o minore ritenuta a seguito, occorrendo, di CTU tecnico-contabile; 5. Accertare e dichiarare, per leffetto, lesatto dare avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo

che sarà effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito senza commissione di massimo scoperto (anche nella sua nuova denominazione), e/o delle commissioni-remunerazioni che l'hanno sostituita, e senza qualsiasi costo e/o interesse che dovesse risultare non dovuto; 6. Previa rettifica del saldo contabile, condannare la convenuta alla restituzione della somma che, all'esito della espletanda CTU tecnico-contabile, risulterà indebitamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria o, in ipotesi, oltre interessi al M****or tasso tra quello legale e quello BOT dal dovuto al saldo o, in ulteriore ipotesi, dalla domanda al soddisfo; 7. Trasmettere gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ex art. 331 cpp. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. A sostegno delle domande svolte, la società attrice ha dedotto che: - aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente n. 4975 presso la Filiale di *****X della banca convenuta; - a partire dal III trimestre del 1999 il predetto conto veniva trasferito presso la filiale di Bientina, assumendo il n. 19/00; - dal 12.12.2007 il conto assumeva il n. ***** - la banca le aveva concesso due diverse forme di affidamento creditizio contabilizzate sui conti tecnici nn. *****XX e consistenti in uno scoperto di conto corrente (apertura di credito sul proprio conto corrente) e in un castelletto bancario (apertura di credito finalizzata al cd anticipo fatture salvo buon fine); - spesso la società aveva contestato l'eccessiva onerosità delle richieste economiche rispetto alle prestazioni erogate ed aveva tentato di ottenerne la riduzione in via transattiva; - per procedere ad un controllo rispetto alle richieste della banca convenuta, aveva fatto analizzare la documentazione inerente detti rapporti, da cui emergeva: che la somma totale di interessi e commissioni applicate oltre il limite di usura era pari a 63.604,00 e che il conto depurato dagli interessi anatocistici, dalle commissioni di massimo scoperto, dalle commissioni di messa a disposizione fondi e dalle commissioni di istruttoria veloce aveva un saldo positivo di 94.264,00 anziché quello negativo di 19.168,19; - il 15.7.2016 chiedeva alla convenuta la restituzione delle somme indebitamente percepite entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e comunicava formale recesso dal c/c oggetto di causa; - stante il mancato pagamento, essa attrice depositava istanza di mediazione; - in data 29.9.2016 veniva redatto il verbale negativo di mediazione, a seguito della comunicazione della banca di non aderire; - dalla relazione del consulente di parte emergeva un superamento sistematico dei limiti di usura stabiliti per legge; - la banca fin dall'inizio aveva applicato interessi anatocistici, senza previa stipulazione di una convenzione anatocistica (che, in ogni caso, sarebbe stata nulla); - non vi era alcun accordo né sulla commissione di massimo scoperto, né sulla

commissione di messa a disposizione fondi e sulla commissione di istruttoria veloce; - per la CMS era necessaria una regolare convenzione e, in ogni caso, anche qualora fosse stata stipulata, questa sarebbe stata nulla per indeterminatezza; - per la commissione di messa a disposizione fondi e la commissione di istruttoria veloce non vi era alcun accordo tra le parti, e anche qualora vi fosse stato esso avrebbe dovuto indicare dettagliatamente la misura e le modalità concrete di calcolo della commissione; - anche a seguito della comunicazione del proprio recesso, la banca non aveva provveduto nel merito ed aveva continuato ad addebitare ulteriori poste passive sul conto.

Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, latrice ha eccepito: 1) la nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB; 2) la nullità della clausola sugli interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815, 2° co. cc; ha poi dedotto 3) linesatto conteggio dei rapporti di dare/avere relativi al conto corrente *****X, da cui va eliminato: a. lanatocismo, eccependo l'illegittimità della capitalizzazione; b. la commissione di massimo scoperto, eccependo la nullità dell'applicazione della cms poiché non oggetto di regolare convenzione e in ogni caso, anche qualora fosse stata stipulata, per indeterminatezza della stessa ex art. 1346 cc; c. la commissione di messa a disposizione fondi e la commissione di istruttoria veloce, eccependone la nullità in assenza di una convenzione dettagliata. Latrice ha infine assunto di avere esercitato il proprio diritto di recesso, chiedendo la cristallizzazione del saldo del conto al 15.7.2016.

Nelle more del giudizio, e precisamente in data 7.3.2017, la medesima *****X ha depositato ricorso cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., affinché il Giudice ordinasse alla banca di cancellare la segnalazione in centrale rischi del 24.1.2017, di condannare la banca al pagamento in proprio favore di 20.000 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danni patrimoniali e non. Il ricorso è stato accolto e con ordinanza del 6.6.2017 il Tribunale ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 cpc in quanto alla cancellazione della segnalazione, ma ritenuta inammissibilità della domanda di risarcimento danni in sede cautelare ha ordinato alla banca resistente di provvedere alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della posizione a sofferenza della società ricorrente relativamente al rapporto bancario di c/c *****X. Medio tempore, si è costituita nel giudizio di cognizione la banca convenuta, in data 28.4.2017, contestando la fondatezza della domanda attorea, eccependo: - l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree in ordine alle eccezioni di nullità; - che il tasso debitore applicato non era mai stato superiore a quello soglia fissato dalla L 108/96, mentre le commissioni bancarie, le spese richieste ed i giorni valuta erano stati quelli preventivamente pattuiti dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto di 9edda7091d96126db13de9ece90

conto corrente; - che per i fini della verifica della sussistenza dell'usura non si poteva non applicare una metodologia di calcolo differente da quella data dalle istruzioni della Banca D'Italia per la determinazione del T.E.G.; - che le condizioni applicate al conto corrente erano state tutte oggetto di specifica pattuizione al momento della sottoscrizione del contratto ed ogni variazione delle stesse era stata puntualmente comunicata al correntista nelle forme previste dalla legge; - che l'attrice ancora risultava debitrice di 19.793,11 in data 8.2.2010, cui dovevano esser aggiunti gli interessi. Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, la convenuta ha eccepito l'insussistenza delle eccezioni di nullità dei contratti di conto corrente, di apertura di credito mediante affidamento e anticipazioni al salvo buon fine per carenza della relativa forma scritta, prevista ad substantiam dalla legge, e l'intervenuta prescrizione quinquennale, o comunque prevista per legge, del diritto di parte attrice alla ripetizione di somme versate a titolo di interessi corrispettivi, spese ovvero, più in generale, a copertura di eventuali scoperti di conto, costituenti appunto pagamenti, rilevati anteriormente alla notifica dell'atto di citazione.

Ha poi dedotto l'insussistenza delle affermazioni di controparte, che sosteneva l'illegittimità degli interessi usurari ed anatocistici e l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto, per la messa a disposizione fondi e per istruttoria veloce. Ha infine domandato, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme dovute dalla società attrice.

E' stata quindi svolta CTU contabile volta al ricalcolo del saldo del solo c/c XXX, con applicazione di interessi legali ed esclusione di ogni onere e spesa e del solo c/c *****, con esclusione di c.m.s., commissione di messa a disposizione fondi e commissione di istruttoria veloce (relazione finale depositata in data 18.11.2019 e successivamente integrata da altro elaborato depositato in data 23.4.2020).

Con provvedimento del 23.12.2021 al fascicolo di più risalente iscrizione è stato riunito, per pregiudizialità/dipendenza, il fascicolo RG n. 5****1/2018, avente ad oggetto la domanda di condanna al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi introdotto dall'attrice verso la stessa banca convenuta. In particolare, la *****X ha dedotto: - che con atto di citazione del 14.12.2017 notificato il 19.12.2017 aveva chiesto al Tribunale di *****X di accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi operata dalla banca; - che la banca si costituiva il 23.3.2018 e alla prima

udienza del 24.4.2018 veniva disposto la mediazione; - che il Tribunale di *****X si dichiarava incompetente, riconoscendo la competenza territoriale in capo al Tribunale di Pisa. Per tali ragioni, l'attrice ha riassunto innanzi al Tribunale di Pisa le medesime conclusioni al fine di accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi operata dalla banca e per effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, pari ad 52.000 i primi e con valutazione equitativa i secondi.

Il fascicolo è stato quindi assegnato a questo Giudice, dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni in trattazione scritta; con ordinanza del 15.9.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella misura ridotta di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.

1. Il presente giudizio, allesito della riunione al fascicolo portante RG n. 497/2017, di più risalente iscrizione, del fascicolo RG n. 5*****1/2018, di più recente iscrizione, verte: (a) della domanda di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) formulata dalla società attrice nei confronti dell'istituto di credito convenuto, per la restituzione delle somme in tesi indebitamente corrisposte, previo accertamento della nullità parziale dei contratti di c/c e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura e salvo buon fine n. 1569/00 e conto tecnico per violazione dell'art. 117 TUB, della nullità parziale delle clausole di determinazione della CMS e delle altre clausole con oneri di spesa, interessi anatocistici e usurari, con conseguente domanda di condanna della banca alla restituzione di 146.197,48 (o diversa somma) oltre rivalutazione monetaria, se dovuta, e interessi legali; (b) della domanda riconvenzionale di adempimento contrattuale, svolta dalla banca, per la restituzione di quanto invece dovuto dalla *****X in forza dei rapporti di c/c menzionati pari ad 19.793,11, oltre interessi come da contratto del 9.02.2017; (c) della domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, introdotta dall'attrice, per il ristoro del pregiudizio in tesi cagionatole dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi effettuata in data 24.1.2017.

2. Le domande di nullità e di ripetizione dell'indebito sono fondate e devono pertanto essere accolte nei termini che seguono.

3. Nei fatti, emerge per tabulas che la *****X ha intrattenuto con la Banca CASSA DI RISPARMIO DI *****X SPA, ora *****XX, il rapporto di c/c ordinario n.XXX presso la Filiale di *****; tale rapporto di conto corrente ordinario è stato poi trasferito, a partire dal terzo trimestre del 1999, presso la filiale di Bientina, divenendo il conto n. XXX chiuso in data 6db13de9ece90

19/12/2007. In data 12/12/2007, è stato infine aperto il conto corrente ordinario n. 1569, sempre presso la filiale di ***** (all. 1 e 2 allatto di citazione). La BANCA ha concesso altresì alla società attrice due diverse forme di affidamento (mediante scoperto di c/c e apertura di credito finalizzata all'anticipo fatture salvo buon fine) contabilizzate sui conti tecnici n. *****XX (cfr. all. 1 e 2). Landamento del rapporto documentato dagli estratti conto in atti (all. 4 allatto di citazione e all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta).

Con comunicazione PEC del 15.7.2016, la *****X ha chiesto alla convenuta la restituzione di quanto, in tesi, indebitamente versato e ha esercitato il proprio diritto di recesso dal c/c per cui è causa (all. 5 allatto di citazione); ha quindi introdotto procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo per mancata adesione della banca (all. 6 e 7 allatto di citazione).

4. In primo luogo, si deve osservare l'unicità del rapporto di conto corrente oggetto di lite: detto c/c, sebbene abbia assunto nel tempo tre diverse numerazioni, è espressione, nella sostanza, del medesimo rapporto contrattuale, con tutto ciò che ne consegue in punto di onere probatorio e di esame delle eccezioni di prescrizione, sollevata dalla difesa convenuta (su cui si veda infra). Si tratta, infatti, di un conto corrente ordinario attivato nel terzo trimestre del 1988, con il numero 4975, presso la Filiale di *****X della banca, che dal 30/09/1999 è cambiato unicamente nel numero di riferimento, divenuto 19/00, in concomitanza con il cambiamento della filiale di riferimento ***** a *****X. Successivamente, dal 12/12/2007 il medesimo conto corrente ha assunto il numero 1569/00, senza che sia mutata la filiale (sempre filiale di *****X).

La circostanza si ricava agevolmente dalla lettura e dal confronto dei saldi di conto corrente riportati negli estratti conti allegati (all. 1 e 2 allatto di citazione) al momento del cambiamento del numero di conto. Invero: a) il saldo del conto corrente n. 4975/00 al 30/09/1999 era pari ad 38.871,156; il medesimo saldo si legge nell'estratto conto del trimestre successivo, quello al 31/12/1999, dove relativamente al conto numerato XXX - compare un saldo iniziale pari, appunto, ad 38.871,156; b) il conto corrente n. XX, alla data di apertura avvenuta il 12.12.2007 (risultante dal contratto allegato dalla banca), presenta un saldo negativo pari ad 44.661,82 (all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), vale a dire la stessa cifra indicata sul conto corrente n. 19/00 al 12/12/2007, somma poi giro-contata verosimilmente dalla Banca stessa - sul nuovo conto nXXX (peraltro attivato presso identica filiale).

5. In secondo luogo, si osserva che la parte attrice ha dimostrato l'esistenza del rapporto di credito mediante il deposito degli estratti di conto corrente relativi al c/c principale e ai due conti tecnici; a fronte

di tale allegazione, la banca non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine all'inesistenza dei rapporti che debbono, pertanto, ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In proposito, la Suprema Corte ha di recente affermato che Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione. (Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 5/07/2022, n. 21225).

Ne discende che l'esistenza del rapporto di credito tra le parti dato acquisito al giudizio, senza possibilità di ulteriore contestazione.

6. In terzo luogo, la difesa attrice ha assolto all'onere probatorio alla stessa incumbente ex artt. 2033 c.c. e 2697 c.c., in linea con pacifica giurisprudenza di legittimità. In proposito, è noto che Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. civ. ord. sez. I, 28/11/2018, n. 30822); grava quindi sull'attore l'onere di produrre il contratto e l'intera serie degli estratti conto, posto che con tale produzione lo stesso assolve all'onere di dimostrare sia gli avvenuti pagamenti, che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. La società attrice ha dimostrato gli avvenuti pagamenti, depositando tutti gli estratti conto scalari (all. 1 e 2 all'atto di citazione) da cui risultano i singoli pagamenti effettuati mediante relativo addebito sul conto corrente. La circostanza, del resto, è stata accertata anche nel corso della CTU, senza che possa rilevare in senso contrario la mancanza degli estratti conto limitatamente ad alcuni brevi periodi di riferimento relativi allo svolgimento del rapporto (e non al suo inizio) i quali non incidono sulla ricostruzione dell'intero andamento del rapporto negoziale. Non si può, invece, esigere dal correntista l'allegazione del documento contrattuale che lo stesso ha dedotto non esistere: Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del

contratto che contiene siffatte clausole, salvo che allegghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare. (Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 9/03/2021, n. 6480). E, nella fattispecie, la banca ha documentato unicamente il contratto di conto corrente con numerazione n. XXXdatato 12/12/2007 (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), mentre non ha prodotto alcun contratto per le numerazioni 4975 e 19/00, talché le pattuizioni concernenti interessi, CMS e spese debbono ritenersi nulle.

7. Le osservazioni appena svolte rilevano in ordine alla fondatezza della domanda di nullità del contratto di c/c e di apertura del credito mediante affidamento con scopertura e salvo buon fine n. *****XX e relativo conto tecnico per carenza di forma scritta. Infatti, già con l'atto di citazione e con la perizia econometrica allegata la parte attrice ha dedotto che non esisteva copia scritta del contratto di conto corrente in oggetto. A fronte di tale deduzione, la Banca convenuta non ha dato dimostrazione del contrario e neppure ha dimostrato di avere messo a disposizione del cliente il documento richiesto.

Ebbene, sulla scorta di ciò, si deve ritenere che il rapporto di conto corrente n*****XXX sia iniziato e proseguito in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sino perlomeno al contratto di conto corrente n. *****XX del 12.12.2007, con applicazione di condizioni economiche in modo unilaterale e discrezionale da parte della Banca, senza una corretta pattuizione contrattuale scritta, come invece previsto dall'art. 117 del T.U.B.

Detta norma (dopo aver stabilito ai commi 1 e 3 - che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto nullo), al comma 4 prevede che i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali M****ori oneri in caso di mora. Poi, il successivo comma 7 stabilisce che in caso di inosservanza del comma 4 si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari. Sicché, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla

a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.

Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, è stato necessario, mediante la CTU, ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.

8. La nullità delle singole previsioni concernenti gli interessi e altri oneri di spesa è stata correttamente tenuta in considerazione nel corso della CTU contabile, i cui risultati si condividono in quanto ottenuti all'esito di accertamento completo, coerente ed immune da vizi logici o metodologici. Per quanto concerne il tasso di interesse a debito e credito, per il riconteggio è stato correttamente applicato il tasso di interesse legale in vigore per ogni trimestre; le CMS sono state enucleate e completamente recuperate nel ricalcolo del conto corrente, così come le spese di tenuta del conto corrente (sia quelle risultanti nel riassunto scalare sia quelle risultanti all'interno dell'estratto conto mensile). La capitalizzazione deve essere considerata nella forma composita, atteso che degli estratti conto si evince una periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi (pag. 23 dell'elaborato peritale). Inoltre, è corretto includere nel ricalcolo i conti tecnici nn. *****., trattandosi di meri accessori del conto corrente ordinario principale, costituendo con esso un unico rapporto negoziale, nel senso che le risultanze confluiscono sul conto corrente ordinario senza registrazione dei pagamenti alla banca. E' chiaro quindi che la rettifica dei rapporti di dare-avere ha riguardato necessariamente anche tali conti, poiché gli stessi hanno poi prodotto sul c/c principale la contabilizzazione degli addebiti oggetto di analisi. Si legge, pertanto, a pag. 2 della CTU integrativa, che la differenza tra il saldo indicato dalla banca e il saldo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU ammonta ad 146.197,48, a credito dell'attrice, di cui 127.405,38 per saldo interessi, 14.806,92 per rettifica conto anticipi, 10.217,61 per saldo CMS e, infine, 13.560,68 per spese enucleate e tale ipotesi di calcolo condivida dal Giudice per le ragioni anzidette.

Prima però di accogliere la domanda di condanna restitutoria, opportuno trattare l'eccezione di prescrizione del relativo diritto di credito, svolta dalla difesa convenuta.

9. In proposito, la banca convenuta ha osservato che laddove, come nel caso che ne occupa, è lo stesso correntista a contestare la mancanza della forma scritta nel contratto di conto corrente ed in quelli collegati di apertura di credito ed anticipazione, con l'effetto della relativa nullità, si in presenza di un atto con efficacia solutoria, quindi di un pagamento, eseguito su un conto passivo (scoperto), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito (cd. extra fido), talché la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito, non già dal momento della chiusura del conto corrente. Di contro, la difesa attrice ha replicato assumendo la genericità dell'eccezione avversaria e valorizzando la produzione di tutti gli estratti conto del rapporto di c/c bancario. Ebbene, è *ius receptum* che il *dies a quo* del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca va fissato in maniera diversa a seconda che si riferisca a rimesse ripristinatorie (ossia eseguite in presenza di un affidamento, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido) o a rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento oppure oltre l'affidamento concesso): nel primo caso la prescrizione inizia a decorrere solo dalla chiusura del rapporto, mentre nel secondo caso il *dies a quo* decorre dal singolo pagamento (in quanto la rimessa estingue il debito del cliente verso la banca).

In tale contesto, i versamenti eseguiti sul conto corrente hanno la funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens*. Questa funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi vuol far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni.

La formulazione dell'eccezione non esige modalità particolari, potendo anche essere formulata in termini generici (in linea di continuità con Cass. civ., Sez. Un., 13/06/2019, n. 15895: L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie).

Tuttavia, l'onere di provare il carattere solutorio delle rimesse non incombe sempre al correntista: qualora come nel caso di specie la banca abbia domandato in via riconvenzionale la condanna del correntista al pagamento di quanto asseritamente dovuto per saldo negativo (pari ad 19.168,19), alla stessa che spetta provare il carattere solutorio delle rimesse. E' vero infatti che ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ., sez. VI, 05/07/2022, n. 21225), ma è altrettanto vero che nel caso sia la banca ad agire, in riconvenzionale, per il pagamento del saldo dovuto, è suo onere dare la prova del carattere solutorio della rimessa, onere che non risulta essere stato soddisfatto nel presente giudizio.

In ogni caso, anche a volere ipotizzare contro quanto sin qui argomentato che incombesse effettivamente al correntista dare la prova della suddetta natura solutoria, si consideri che, sul piano pratico, la Suprema Corte ha affermato che in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. civ., sez. I, 19/05/2020, n. 9141). Nella fattispecie, è emerso dalla CTU espletata che il correntista vanta, verso la banca, un diritto di credito, non essendo debitore per preteso sconfinamento dell'affidamento concesso, talché la natura solutoria delle rimesse sarebbe in ogni caso da escludersi alla luce di tale accertamento. Ne consegue sotto più profili l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

10. La banca convenuta è quindi tenuta a restituire alla *****X, l'importo di 146.197,48, derivante dalle nullità accertate nel rapporto (unitario) di c/c n. 4975, 19/00 e 1569, derivante dalla rettifica concernente anche i richiamati conti tecnici (con assorbimento della domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito).

Deve essere esclusa la rivalutazione monetaria domandata, atteso che nelle obbligazioni di valuta, soggette al principio nominalistico, detta rivalutazione monetaria può essere riconosciuta solo se il creditore dimostri il M****or danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora; dimostrazione che nel caso di specie non è stata fornita dalla *****X.

Sul richiamato importo devono invece essere applicati gli interessi legali dalla domanda giudiziale e sino alla presente sentenza, nonché dalla presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

11. E invece infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

12. Sul piano generale, si rammenta che la segnalazione a sofferenza di un credito presso la Centrale dei Rischi alla Banca d'Italia deve essere preceduta da preventiva comunicazione all'interessato; di conseguenza, la segnalazione è illegittima, e deve disporsi la cancellazione, se l'interessato non ne ha ricevuto alcun preavviso. La banca ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e non può procedere alla segnalazione di un credito presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti o nelloggettivo dubbio sulla loro esistenza.

Al fine di stabilire se la banca abbia o meno correttamente effettuato la segnalazione alla centrale rischi per inadempimento del cliente, non basta valutare ex post se, all'esito del giudizio tra correntista e istituto, le eccezioni del cliente si siano rivelate infondate, dovendosi invece stabilire prima, se nel momento in cui il cliente si è rifiutato di adempiere, le sue ragioni apparissero oggettivamente non fondate e prospettate in buona fede. L'onere della prova è di chi chiede il risarcimento del danno da illegittima segnalazione, pacificamente qualificato in termini di responsabilità extracontrattuale. Ne deriva che il giudice non può limitarsi a prendere atto che il debito era effettivamente dovuto, ma deve stabilire con valutazione ex ante, dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza e, dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato (Cass. civ., sez. III, 9/02/2021, n. 3130). In astratto, tale condotta illecita può cagionare sia un danno patrimoniale, atteso che la revoca dell'affidamento bancario, in presenza di una attività imprenditoriale, appare effettivamente idonea ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all'attività della ricorrente che si vede privata della possibilità di reperire la liquidità necessaria per la sua continuazione soprattutto in questo momento particolare di notoria crisi generale del mercato, sia un danno non patrimoniale, che si sostanzia nel danno all'immagine o alla reputazione commerciale del soggetto illegittimamente segnalato. Tale voce di danno non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegata e provata da chi ne domanda il risarcimento.

In tale caso particolare, deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie di perdita ovvero di mancato guadagno, collegati alla lesione dell'interesse protetto per i rami del nesso di causalità. La tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo: così, al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria, ecc.) riconosciute al sistema della responsabilità civile.

E vero che si può ammettere che non il danno, ma la sua prova è in re ipsa, e cioè più precisamente goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727-2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato, ma è altrettanto vero che la perdita che ne derivata deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato, che nella specie si è limitato a generiche deduzioni. Nella fattispecie, la segnalazione effettuata alla Centrale Rischi in data 24.1.2017 (all. 10 al fascicolo attoreo) senza dubbio illegittima, atteso che: 1) la banca ha omesso l'invio della comunicazione richiesta dalla normativa di settore in via preventiva (Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 e Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, che all'art. 4 comma 7 impone all'intermediario finanziario: Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti e di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie), essendosi limitata ad inviare il prescritto preavviso solo in epoca successiva all'invio della segnalazione (e precisamente il giorno successivo); 2) al momento della segnalazione, non sussisteva alcuna condizione oggettiva di sofferenza del correntista, da intendersi quale concetto più ampio di quello di debito nei confronti dell'istituto di credito segnalante, come emerge dalla consultazione del bilancio per l'anno 2018, in atti, e dalla titolarità di un bene immobile del valore di oltre 220.000 euro, nello stesso periodo; 3) in ogni caso, la ventilata esposizione debitoria nei confronti della banca segnalante neppure sussisteva, come del resto accertato nel corso del presente giudizio, essendo la società attrice creditrice della banca.

Tuttavia, la difesa attrice ferma la prova dell'illegittimità della condotta della controparte - ha omesso di provare il danno-conseguenza, di natura patrimoniale, non essendo sufficiente a tal fine dimostrare di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari ovvero di avere visto revocare i propri fidi/concessioni di credito da altri istituti, essendo necessario dare la prova che le somme di denaro ingiustamente revocate al correntista a causa della segnalazione avrebbero comportato un beneficio economico.

Si tratta di circostanze nella specie non allegate e, a fortiori, neppure dimostrate. Né vale in senso contrario richiamare la quantificazione del danno offerta dalla parte attrice: anche a volere ammettere che gli altri istituti di credito con i quali la *****X aveva rapporti abbiano ridotto o revocato altre linee di credito per l'importo complessivo di euro 52.000,00 (come si ricava dal dato temporale e, nel dettaglio, dal breve lasso di tempo intercorso tra revoca/diminuzione del credito e data della segnalazione alla CR), non è dato comprendere quali attività o quali ricavi la società avrebbe realizzato con tali fondi e, quindi, individuare esattamente il tipo di pregiudizio sofferto, non avendo la parte attrice neppure allegato, ad esempio, la rilevante difficoltà o l'impossibilità di operare sul mercato senza quelle risorse ovvero l'esistenza di progetti commerciali cui dette risorse erano state destinate e con quali prospettive di ricavo. E neppure vi sono sufficienti elementi che lascino desumere un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza.

Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per danno all'immagine e alla reputazione commerciale.

Infatti, i pregiudizi non patrimoniali, al fine di essere risarcibili, devono superare una soglia minima di tollerabilità, ovviamente ben più elevata per le società commerciali rispetto alle persone fisiche, poiché altrimenti si verrebbe a ristabilire come veri danni dei semplici fastidi o disagi. Spetta al giudice accertare l'esistenza del danno in questione, verificando se e in quale misura il fatto illecito abbia nuociuto all'immagine pubblica della persona giuridica, con conseguente necessità di un'indagine sulla diffusione della notizia diffamatoria, sulla sua percepibilità da parte della collettività, sulla possibilità per fornitori e clienti di connettere il declino societario a quella notizia, piuttosto che ad altri fattori, nonché sull'eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità. Ebbene, nella specie trattandosi di società commerciale - la circostanza del superamento della soglia della normale tollerabilità avrebbe dovuto essere specificamente allegata dalla difesa attrice; in

assenza di tale allegazione, a nulla varrebbe la testimonianza di coloro che, coinvolti nella vicenda, avessero dichiarato che la società aveva subito un declino dal punto di vista della reputazione pubblica e commerciale, non essendo possibile, alla luce delle deduzioni attoree, comprendere se detta circostanza rientrasse nella normale fisiologia di eventi come quello in esame o se, invece, presentasse carattere di peculiare incisività.

Da qui il rigetto della relativa domanda.

13. In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, vanno accolte le domande di invalidità del conto corrente (unitario) per cui è causa e quindi delle clausole con previsione di oneri di vario genere (CMS, interessi ultralegali, spese e oneri vari, ecc) svolte dall'attrice; del pari accolta la domanda di ripetizione dell'indebitato formulata da *****X per l'importo di 146.197,48 (con assorbimento della domanda riconvenzionale).

Deve, invece, essere rigettata la domanda di condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da illegittima segnalazione alla Centrale Rischii, per carenza dei presupposti.

14. Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti nella misura di 1/3, a motivo della soccombenza parziale dell'attrice sulla domanda risarcitoria; i restanti 2/3 sono posti a carico della banca convenuta, soccombente sulle domande di invalidità e di ripetizione dell'indebitato. Trattandosi di giudizi riuniti solo all'esito dell'istruttoria, le spese debbono essere liquidate separatamente per le attività prestate prima della riunione e invece liquidate in modo unitario per la successiva fase processuale, in applicazione del principio consolidato secondo cui E' stato chiarito che, in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la M****orazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. civ., sez. I, 28/05/2018, n. 13276). Dette spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e DM n. 37/2018 (considerata l'epoca in cui i difensori hanno concluso la propria attività professionale), tenuto conto del valore della lite, dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata (prima e dopo la riunione). Nel dettaglio:

- per la causa RG n. 497/2017 per la fase di studio, introduttiva, istruzione/trattazione si liquidano euro 9.380,00, da porsi nella misura di 2/3 a carico della parte convenuta, per un totale di 6.253,34 euro;
- per la causa RG n. 5****1/2018 per la fase di studio, introduttiva, istruzione/trattazione si liquidano euro 4.487,00, da porsi nella misura di 2/3 a carico della parte convenuta, per un totale di 2.991,34 euro;
- per le cause riunite, fase decisionale calcolata sul valore della lite pari ad euro 146.197,48 + euro 52.000 = 198.197,48 euro, si liquidano euro 4.050,00, da porsi nella misura di 2/3 a carico della parte convenuta, per un totale di euro 2.700,00 (senza aumento discrezionale, poiché già il valore della lite è stato calcolato sommando tra loro il valore delle singole domande); per un totale di euro 11.944,68, da porsi a carico della banca convenuta, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Le spese di lite ammontano invece a complessivi euro 1.150,33 (documentate da parte attrice), da porsi per 2/3 a carico della convenuta, per un importo complessivo di euro 766,89. I costi della CTU espletata, comprensiva della relazione integrativa (già liquidati con separato decreto), sono posti definitivamente a carico della parte convenuta, soccombente sulle domande di nullità e di ripetizione dell'indebito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) accerta e dichiara, in relazione al c/c bancario per cui è causa e ai relativi conti tecnici, la nullità del contratto di c/c per carenza di forma scritta e la conseguente nullità delle clausole di determinazione ed applicazione di interessi debitori ultra-legali, di interessi anatocistici, CMS in assenza di pattuizioni scritte e altre spese e oneri vari, nei termini di cui in motivazione;
- 2) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente unitario per cui è causa deve essere rideterminato in + 146.197,48, in favore della *****X;
- 3) accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da *****X e, per leffetto, condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di 146.197,48, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino alla sentenza, nonché ulteriori interessi dalla presente sentenza e sino alleffettivo soddisfo;

- 4) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale della difesa convenuta;
- 5) rigetta ogni altra domanda;
- 6) compensa (in parte) le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, dei restanti 2/3, che liquida, per detta parte, in complessivi euro 766,89 per spese, euro 11.944,68 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 7) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU (anche per la CTU integrativa), già liquidate con separato decreto.

Si comunichi.

Pisa, 7.3.2023

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Migliorino